

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 346

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato **TINO IANNUZZI**

Modifiche all’articolo 51 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di rieleggibilità alla carica di sindaco nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti

Presentata il 19 marzo 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — In Italia i comuni con una popolazione residente che non raggiunge i 5.000 abitanti sono 5.693 e costituiscono più del 70 per cento del numero complessivo (8.094) dei comuni. In queste realtà la dinamica della vita politica, amministrativa e sociale è più che mai caratterizzata da un rapporto diretto tra gli abitanti e il sindaco, che è il naturale e immediato riferimento delle esigenze e di tutti i problemi di quella comunità.

Per questa ragione è necessario che il Parlamento finalmente e dopo tanti rinvii affronti l’innegabile e obiettiva peculiarità dei « piccoli » comuni rispettando il vincolo di fiducia che si instaura tra i cittadini e gli amministratori locali, che in tante di queste comunità sono artefici di una buona politica, funzionale allo sviluppo, alla promozione del territorio e alla sua corretta gestione.

È, dunque, necessario eliminare il limite di rieleggibilità immediata, dopo due mandati consecutivi, alla carica di sindaco, limite previsto dall’articolo 51 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Del resto quella concentrazione di poteri molto rilevanti e incisivi in capo ai sindaci — che costituisce la *ratio* del divieto di più di due mandati consecutivi — vale molto di più per le comunità di medie e grandi dimensioni soprattutto per le grandi aree urbane, ma sicuramente non per i piccoli comuni.

In queste ultime comunità, difatti, il sindaco è quotidianamente alle prese con le tante e delicate questioni dell’attività amministrativa, assai spesso con una pianta organica ridotta e carente, con risorse finanziarie assolutamente esigue e

insufficienti e senza la possibilità di ricorrere alle professionalità più adeguate. Il sindaco, in questi comuni, finisce per assolvere a una pluralità di compiti, ben al di là delle sue competenze istituzionali, e sovente può fare affidamento unicamente sulle sue energie. Tale situazione determina un rapporto molto forte e profondo fra il primo cittadino e la sua popolazione.

Il ricambio della classe dirigente, fisiologico e positivo nel sistema democratico, è più difficile nella realtà dei piccoli comuni, per ragioni evidenti *ictu oculi* e legate all'esiguità della popolazione. Ecco perché impedire *ex lege* la rielezione immediata,

dopo due mandati consecutivi, dei sindaci nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti in tanti casi ha prodotto unicamente il risultato di privare quelle comunità — nelle quali ancora di più il ruolo del sindaco integra l'assolvimento di una funzione piuttosto che l'esercizio di un potere — di una guida apprezzata e riconosciuta, divenuta nell'impegno amministrativo comunale un riferimento stimato e rispettato dai cittadini.

È ora di affrontare e di risolvere legislativamente questa problematica, che è di ostacolo alla vita, già così ricca di difficoltà, dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. All'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il limite alla rielezione, di cui al presente comma, non si applica per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti »;

b) al comma 3 sono premesse le seguenti parole: « Salvo quanto previsto al comma 2, secondo periodo, ».

€ 1,00



17PDL000950